

PARROCCHIA


UNITÀ PASTORALE


Statuti dei corrispondenti organi

Marzo 2021



DIOZESE BOZEN-BRIXEN
DIOCESI BOLZANO-BRESSANONE
DIOZEJA BULSAN-PERSENON





DIOZESE BOZEN-BRIXEN
DIOCESI BOLZANO-BRESSANONE
DIOZEJA BULSAN-PERSENON

Indice

Statuto del Consiglio pastorale parrocchiale e del Consiglio pastorale unitario

Fondamento teologico	4
Composizione del Consiglio pastorale parrocchiale e del Consiglio pastorale unitario.....	4
Compiti del Consiglio pastorale parrocchiale e del Consiglio pastorale unitario	6
Modalità operative del Consiglio pastorale parrocchiale e del Consiglio pastorale unitario.....	7
Organi del Consiglio pastorale parrocchiale e del Consiglio pastorale unitario	7

Statuto del Consiglio per gli affari economici della parrocchia

Natura e finalità	10
Composizione.....	10
Compiti e modalità di lavoro.....	11
Rendiconto amministrativo.....	12
Corresponsabilità nell'amministrazione	12
Norme generali.....	12

Regolamento dei Consigli e degli organi della parrocchia e dell'unità pastorale..... 13

Statuto del Consiglio pastorale parrocchiale e del Consiglio pastorale unitario

I. FONDAMENTO TEOLOGICO

Art. 1 La Chiesa, comunità dei credenti in Cristo, è edificata dal Signore stesso con “pietre vive” e arricchita di molteplici doni di grazia (cfr. 1 Pt 2,5). Le comunità parrocchiali rivestono un ruolo particolare nella comunità della Chiesa, perché esse rendono presente in un certo qual modo la Chiesa visibile diffusa su tutta la Terra (Concilio Vaticano II, Costituzione sulla liturgia, SC 42).

I membri della comunità parrocchiale partecipano, in virtù del battesimo e della cresima, all’ufficio sacerdotale, profetico e regale di Cristo e collaborano al compito e alla missione della Chiesa nel mondo di oggi (Giovanni Paolo II, Esortazione apostolica “Christifideles laici”, n. 23).

È compito particolare del parroco provvedere alla cura pastorale della comunità a lui affidata e compiere come pastore le funzioni di insegnare, santificare e governare (cfr. can. 519 CIC).

In questo compito il parroco è coadiuvato in parrocchia dal Consiglio pastorale parrocchiale, che collabora nell’attività pastorale con il consiglio e l’azione. Nell’unità pastorale le parrocchie in essa associate collaborano strettamente in conformità agli “Orientamenti per la pastorale nelle unità pastorali” (FDBB 2009, pp. 426-436). In questa collaborazione, il responsabile dell’unità pastorale è coadiuvato dal Consiglio pastorale unitario.

II. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE E DEL CONSIGLIO PASTORALE UNITARIO

Composizione del Consiglio pastorale parrocchiale (CPP)

Art. 2 Il Consiglio pastorale parrocchiale (CPP) viene istituito in ogni parrocchia e si compone:

- a) del parroco e delle altre persone designate e incaricate per la pastorale parrocchiale ordinaria, che fanno parte di diritto del CPP (sacerdoti, diaconi e membri del team pastorale);
- b) di membri eletti dalla comunità parrocchiale;
- c) di delegati di particolari ambiti pastorali (associazioni cattoliche, catechesi, Caritas, movimenti...) o di ordini religiosi, che non devono essere di numero superiore alla metà dei membri del CPP. Il CPP uscente decide sia il numero sia gli ambiti di provenienza dei delegati. I responsabili di tali ambiti designano chi, all’interno dell’ambito di loro competenza, debba far parte del CPP;
- d) di persone cooptate dal CPP con la maggioranza dei due terzi dei presenti.

Art. 3 In ogni parrocchia della Diocesi vi deve essere un solo Consiglio pastorale parrocchiale. La composizione dei CPP nelle parrocchie pluri-lingui deve rispecchiare approssimativamente la composizione etnica della comunità parrocchiale stessa, tenendo presente le realtà del posto. Il CPP uscente stabilisce la composizione etnica del CPP (sia nella scelta dei delegati sia in quella dei membri



da eleggersi tramite apposita lista elettorale). Se in una comunità parrocchiale un gruppo linguistico fosse tanto esiguo, che l'elezione di un suo/una sua rappresentante non sia di fatto possibile, è tuttavia necessario assicurarne la rappresentanza nel Consiglio.

Art. 4 Il CPP resta in carica per cinque anni. Qualora circostanze particolari lo suggeriscano, la durata dell'incarico può essere ridotta o prolungata con il consenso dell'Ordinario.

Composizione del Consiglio pastorale unitario (CPU)

Art. 5 Se più parrocchie sono associate in una unità pastorale, si istituisca il Consiglio pastorale unitario (CPU) che coadiuva il responsabile dell'unità pastorale con il consiglio e l'azione.

Il CPU si compone:

- a) del responsabile dell'unità pastorale e degli altri sacerdoti e diaconi, nonché degli assistenti pastorali operanti nell'unità pastorale;
- b) di uno o due rappresentanti di ciascuna parrocchia dell'unità pastorale, eletti dai rispettivi CPP, dei quali almeno uno deve essere membro del CPP stesso.

Art. 6 Il CPU resta in carica per cinque anni, e cioè fino a che, in seguito alla nuova costituzione dei CPP, sono nuovamente eletti i rappresentanti delle singole parrocchie nel CPU.

Per il resto si faccia riferimento alle norme vigenti per i CPP e al "Regolamento dei Consigli e degli organi della parrocchia e dell'unità pastorale".

Decadenza del mandato

Art. 7 Il mandato di un membro del Consiglio pastorale decade qualora egli dia le dimissioni o sia permanentemente impedito a partecipare alle sedute o sia assente ingiustificato per tre sedute consecutive.

Alla decadenza di un mandato fa seguito il subentro del candidato/della candidata non eletto che al momento delle elezioni abbia ricevuto il maggior numero di voti. In caso di parità, subentra il più anziano in età. Se a decadere è il mandato di un/a delegato/a, esso/a viene sostituito/a da un altro/un'altra delegato/a dello stesso ambito di provenienza. Se ciò non fosse possibile, il CPP può determinare un altro ambito pastorale che provvederà ad inviare un/a delegato/a nel CPP.

Qualora il mandato di un membro del Consiglio pastorale unitario decada per dimissioni, per impedimento permanente o per tre assenze ingiustificate consecutive, il CPP della parrocchia di appartenenza deve provvedere a nominare un sostituto.

Qualora la metà dei membri restituisca il proprio mandato o decada da esso contemporaneamente, il Consiglio è da ritenersi sciolto. Un'eventuale nuova elezione è da concordarsi con la Curia vescovile.

III. COMPITI DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE E DEL CONSIGLIO PASTORALE UNITARIO

Art. 8 Il Consiglio pastorale parrocchiale e il Consiglio pastorale unitario hanno il compito di analizzare la situazione pastorale nella parrocchia o nell'unità pastorale, valutarla alla luce del vangelo, promuovere iniziative pastorali e fissare – tenendo conto degli orientamenti del Sinodo (2013-2015) e dei temi proposti dalla Diocesi – le priorità pastorali negli ambiti dell'annuncio, della liturgia e della carità.

In collaborazione con il parroco o con il responsabile dell'unità pastorale, i Consigli si impegnano affinché il mandato e la missione della Chiesa trovino concreta attuazione nella parrocchia e nell'unità pastorale.

Ciò si concretizza in modo particolare:

- a) nel promuovere la collaborazione dei fedeli alla vita ecclesiale, incoraggiando singoli, gruppi e associazioni a mettere al servizio di tutti le loro capacità ed esperienze;
- b) nel programmare e tradurre in atto iniziative pastorali, da attuarsi in parrocchia e a livello di unità pastorale, di decanato e diocesano;
- c) nella ricerca di nuovi volontari e nella cura della loro formazione e crescita;
- d) in una vivace collaborazione fra le parrocchie dell'unità pastorale;
- e) nell'impegno a promuovere la collaborazione e lo scambio con le diverse associazioni ecclesiali e civili;
- f) nell'assumere pubblicamente una posizione coraggiosa su problemi socio-politici, specialmente se riguardano la dignità e i diritti della persona;

- g) nel contribuire ad un rinnovato sforzo pastorale all'intero delle singole parrocchie e fra di esse.

Art. 9 Il CPU formula un programma pastorale, che si può estendere a uno o più anni, e lo mette per iscritto.

Art. 10 In campo amministrativo il CPP ha queste competenze:

- a) il CPP elegge la metà dei membri del Consiglio per gli affari economici della parrocchia (CPAE) e collabora con esso in base agli statuti del CPAE (cfr. art. 8);
- b) il CPP prende posizione in merito ad una nuova costruzione, un ampliamento o una ristrutturazione di edifici parrocchiali, nonché in merito a lavori ed acquisti straordinari, ed esprime il proprio parere riguardo alla vendita o all'acquisto di beni immobili;
- c) Il CPAE presenta al Consiglio pastorale parrocchiale il rendiconto annuale della parrocchia, e questi prende posizione ufficialmente al riguardo (Statuti del CPAE, art. 11);
- d) il CPP decide, unitamente al CPAE, eventuali assunzioni di collaboratrici e collaboratori nella pastorale;
- e) il CPP si preoccupa, unitamente al CPAE, affinché nell'amministrazione parrocchiale si provveda in modo adeguato alle necessità sociali e pastorali della parrocchia, della diocesi e della Chiesa universale.



IV. MODALITÀ OPERATIVE DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE E DEL CONSIGLIO PASTORALE UNITARIO

Art. 11 Il CPP e il CPU si riuniscono almeno quattro volte all'anno. Le sedute si svolgono secondo il "Regolamento dei Consigli e degli organi della parrocchia e dell'unità pastorale".

Art. 12 Dove sia presente un CPP plurilingue, esso si riunisce in forma integrale. Argomenti particolari (riguardanti ad es. un solo gruppo linguistico, oppure un ambito particolare della pastorale) possono essere discussi in seduta separata, ed essere poi sottoposti a delibera nel CPP.

Art. 13 Le delibere entrano in vigore se il parroco o il responsabile dell'unità pastorale vi danno la propria approvazione. Se ciò non avviene, si veda quanto previsto nel "Regolamento" (cfr. nr. 10).

Art. 14 Le decisioni prese nel CPP o nel CPU con l'approvazione del parroco o del responsabile dell'unità pastorale sono vincolanti nel rispettivo ambito (parrocchia o unità pastorale), a condizione che, in caso di affari straordinari, anche la Curia vescovile vi abbia dato il suo assenso. Tali decisioni devono essere portate a conoscenza della comunità parrocchiale o delle parrocchie dell'unità pastorale nella forma più idonea.

V. ORGANI DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE E DEL CONSIGLIO PASTORALE UNITARIO

Il/La presidente del Consiglio pastorale parrocchiale e del Consiglio pastorale unitario

Art. 15 Il ruolo particolare del parroco e del responsabile dell'unità pastorale, secondo il can. 536 CIC, si intende salvaguardato anche se viene eletta, a maggioranza dei voti, a presidente delle sedute un'altra persona, che sarà di seguito chiamata semplicemente "presidente".

Art. 16 Il/La presidente rappresenta pubblicamente il CPP o il CPU e si sente corresponsabile della vita ecclesiale insieme con il parroco o il responsabile dell'unità pastorale. Egli convoca le sedute del CPP/CPU, e ne modera lo svolgimento. In caso di impedimento del/della presidente subentra il/la vicepresidente, il quale/la quale viene eletto/a a maggioranza semplice.

La giunta esecutiva del Consiglio pastorale unitario

Art. 17 La giunta esecutiva, laddove venga formata, si compone del responsabile dell'unità pastorale e del/la presidente del CPU, nonché di altri 2-4 membri eletti al suo interno dal CPU. Presidente della giunta è il/la presidente del CPU.



Art. 18 I compiti della giunta esecutiva sono:

- a) gestire gli affari correnti e preparare e convocare le sedute del Consiglio;
- b) provvedere all'attuazione delle decisioni prese dal Consiglio; decidere in conformità al programma pastorale in merito a problemi o questioni improrogabili e presentare queste decisioni alla successiva seduta del CPU per ottenerne la ratifica;
- c) proporre iniziative atte a promuovere la vita ecclesiale.

Art. 19 La giunta esecutiva rimane in carica fino alla formazione di una nuova giunta nel corso della riunione costituente del neo-eletto CPU.

Il team pastorale e la giunta esecutiva del Consiglio pastorale parrocchiale

Art. 20 In tutte le parrocchie si auspica la formazione di un team pastorale secondo le relative linee guida diocesane (FDDB 2019, 225-227). Dove il team pastorale venga costituito per la prima volta, ciò deve avvenire in accordo e in collaborazione con l'Ufficio pastorale diocesano. Laddove vi sia già un team pastorale, questi viene nuovamente costituito nel corso della riunione costituente del neo-eletto CPP. Il team pastorale svolge a livello parrocchiale i compiti propri della giunta esecutiva di cui all'art. 18.

Art. 21 Nelle parrocchie dove non vi sia ancora un team pastorale si può formare una giunta esecutiva. Essa si compone del parroco e del/la presidente del CPP, nonché di altri 2-4 membri eletti al suo interno dal CPP. Presidente della giunta è il/la presidente del CPP. La giunta esecutiva svolge a livello parrocchiale i compiti di cui all'art. 18, fino a che il neo-eletto CPP, nel corso della sua riunione costituente, non abbia formato una nuova giunta.

Art. 22 È compito del team pastorale ovvero della giunta esecutiva del Consiglio pastorale parrocchiale, fra le altre cose, preparare e convocare le assemblee parrocchiali.

Le commissioni e i gruppi di lavoro

Art. 23 Per ambiti specifici (ad es. liturgia, catechesi, formazione degli adulti, Caritas, missioni, pastorale giovanile, pastorale familiare, pubbliche relazioni, ecc.) il CPU può formare delle commissioni corrispondenti o incaricare dei responsabili. Il loro compito consiste nel formulare proposte pastorali in conformità con il programma pastorale dell'unità pastorale e presentarle al CPU. Quest'ultimo ha il compito di prendere le decisioni strategiche per la pastorale dell'unità pastorale (per es.: la liturgia, il modo di preparare la catechesi per i sacramenti...). A sua volta, il CPP può costituire, per gli stessi ambiti, dei gruppi di lavoro o incaricare dei responsabili. Il loro compito nelle parrocchie è coordinare e promuovere il lavoro pastorale nei rispettivi ambiti, in accordo con il programma pastorale, stabilito dal CPU, e con le risoluzioni del CPP.



Art. 24 Dei gruppi di lavoro e delle commissioni possono far parte anche persone che non sono membri del CPP o del CPU. I gruppi di lavoro e le commissioni permanenti rimangono in carica per cinque anni, alla stregua del CPP e del CPU.

Art. 25 Ogni commissione e ogni gruppo di lavoro elegge al suo interno un/a responsabile, un/a vice-responsabile e un/a segretario/a, che ha il compito di redigere il verbale delle sedute.

Art. 26 I gruppi di lavoro e le commissioni si attengono, nello svolgimento del loro lavoro, alle indicazioni generali del CPP o del CPU e presentano importanti decisioni all'approvazione di questi. Una volta all'anno esse presentano al Consiglio di riferimento una relazione del lavoro svolto, relazione che viene in seguito discussa nel Consiglio stesso.

L'assemblea parrocchiale

Art. 27 Tutti i parrocchiani dovranno essere invitati una volta all'anno ad un'assemblea parrocchiale, avente lo scopo di rafforzare il senso di appartenenza alla comunità parrocchiale, dare informazioni dirette sulla vita e sulle iniziative della parrocchia e offrire a tutti la possibilità di collaborare alla vita parrocchiale con proposte e prese di posizione. Assemblee di tal genere sono raccomandabili anche sul piano dell'unità pastorale.

Art. 28 Nel corso dell'assemblea parrocchiale il CPP, il CPAE e i vari gruppi di lavoro, oppure il CPU e le sue commissioni sono tenuti a:

- a) informare sulle proprie attività;
- b) presentare e discutere le principali attività e gli obiettivi pastorali dell'anno in corso;
- c) sottoporre all'esame dell'assemblea progetti o tematiche particolari;
- d) accogliere le proposte e le opinioni dei parrocchiani.

Art. 29 I lavori dell'assemblea devono essere verbalizzati e i relativi atti conservati nell'archivio parrocchiale.



Statuto del Consiglio per gli affari economici della parrocchia

I. NATURA E FINALITÀ

Art. 1 Il Consiglio per gli affari economici della parrocchia (CPAE) è istituito in ogni parrocchia in conformità al can. 537 CIC ed è l'organo nel quale si esprime la collaborazione responsabile dei laici nell'amministrazione dei beni ecclesiastici.

Art. 2 Compito del CPAE è assistere il parroco nell'amministrazione dei beni della parrocchia (can. 1280 CIC) e provvedere affinché, tramite un'oculata amministrazione, questi beni servano ai fini loro propri, e cioè ordinare il culto divino, provvedere ad un onesto sostentamento del clero e delle altre persone al diretto servizio della Chiesa, esercitare opere di apostolato sacro e di carità, specialmente a servizio dei poveri (cfr. can. 1254 § 2 CIC).

II. COMPOSIZIONE

Art. 3 Il CPAE si compone del parroco, che lo presiede quale rappresentante legale della parrocchia in conformità al can. 532 CIC, e di altri membri in numero minimo di due e massimo di sei. Di essi, una metà viene designata dal Consiglio pastorale parrocchiale (CPP) e l'altra metà dal parroco.

Art. 4 Tra i membri del CPAE viene designato il/la vicepresidente nonché un/a segretario/a che redige il verbale delle sedute ed è responsabile della custodia dei documenti.

Art. 5 Il CPAE rimane in carica cinque anni in corrispondenza del periodo di carica del CPP. Il CPAE svolge le proprie funzioni fino alla costituzione del nuovo CPAE. È ammessa la rielezione o la riconferma dei membri del CPAE.

Art. 6 Qualora un membro del CPAE cessi dal proprio incarico per dimissioni, impossibilità permanente di partecipare alle sedute o per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive, entro un mese verrà sostituito da un nuovo membro conformemente alle relative modalità di nomina (elezione da parte del CPP o nomina da parte del parroco).

III. COMPITI E MODALITÀ DI LAVORO

Art. 7 Il CPAE opera nell'ambito dell'amministrazione ordinaria dei beni ecclesiastici della parrocchia e ha questi compiti:

- a) aiutare il parroco nel reperimento dei mezzi finanziari e nella copertura dei costi dell'attività pastorale;
- b) offrire la propria consulenza per gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione e adottare le relative delibere;
- c) informare e sensibilizzare la comunità parrocchiale sulle questioni economiche;
- d) insieme al parroco provvedere alla conservazione e alla manutenzione degli edifici ecclesiastici e degli impianti;
- e) esaminare al termine di ogni anno finanziario i libri contabili della parrocchia e la relativa documentazione e approvare il rendiconto economico della parrocchia;
- f) verificare annualmente lo stato patrimoniale della parrocchia, aggiornare e ordinare la relativa documentazione e provvedere perché essa sia custodita adeguatamente nell'archivio parrocchiale.

Art. 8 Il CPAE collabora con il CPP soprattutto in questi ambiti:

- a) in merito a nuova costruzione, ampliamento, ristrutturazione di edifici parrocchiali, in merito a lavori straordinari ed acquisti di grossa entità, nonché all'acquisto o alla vendita di beni immobili, si richiede una presa di posizione ufficiale da parte del Consiglio pastorale parrocchiale (statuti CPP art. 10 b). Dopo aver considerato tale presa di posizione, tramite visione del verbale della seduta CPP in questione, il CPAE prende una decisione, che viene inoltrata alla Curia vescovile, assieme alla domanda di approvazione del progetto;
- b) per quanto riguarda l'assunzione di collaboratrici e collaboratori pastorali la decisione viene presa in seduta comune dal CPAE e dal CPP. Tale decisione deve essere poi approvata dalla Curia vescovile;
- c) il CPAE presenta al CPP il rendiconto amministrativo annuale e fornisce informazioni riguardo alla situazione finanziaria;
- d) il CPAE si preoccupa, unitamente al CPP, affinché nell'amministrazione parrocchiale si provveda in modo adeguato alle necessità sociali e pastorali della parrocchia, della diocesi e della Chiesa universale.

Art. 9 Gli atti di straordinaria amministrazione (Folium Dioecesanum 2015, 300-1) sono discussi nel CPAE e decisi tenendo conto delle necessarie autorizzazioni e perizie. Si presenti in seguito istanza di approvazione alla Curia vescovile.

Art. 10 Il CPAE si riunisce almeno tre volte all'anno e ogni qualvolta il parroco lo ritenga necessario o lo richiedano almeno due membri del CPAE. Per le sedute ci si attiene al "Regolamento dei Consigli e degli organi della parrocchia e dell'unità pastorale".

IV. RENDICONTO AMMINISTRATIVO

Art. 11 Al termine di ogni anno finanziario, che si estende dal 01.01 al 31.12, il CPAE, ovvero le persone da esso incaricate, revisiona il rendiconto finanziario della parrocchia in base ai documenti contabili. Dopo averne dato informazione al CPP (statuto del CPP, art. 10 c.), il rendiconto annuale, recante la firma del parroco e del/la vicepresidente del CPAE, viene presentato alla Curia vescovile entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Art. 12 Una volta all'anno il CPAE rende conto anche alla comunità parrocchiale nella forma adeguata (assemblea parrocchiale, notiziario parrocchiale, ecc.) dell'amministrazione dei beni ecclesiastici, informando sulle voci più rilevanti delle entrate e delle uscite e sulla situazione economico-finanziaria della parrocchia.

V. CORRESPONSABILITÀ NELL'AMMINISTRAZIONE

Art. 13 Il parroco con il consenso del CPAE può affidare affari di ordinaria amministrazione a singole persone, le quali ne sono responsabili davanti al parroco e al CPAE e ne rendono conto.

Art. 14 Per affidamenti di responsabilità di maggior portata nell'amministrazione come pure per l'esercizio della rappresentanza legale in atti di straordinaria amministrazione è necessario il consenso dell'Ordinario diocesano.

VI. NORME GENERALI

Art. 15 Per tutto ciò che non è regolato dai presenti statuti si applicano le norme del Codice di Diritto Canonico, le disposizioni dell'Ordinario diocesano e le norme del diritto civile.



Regolamento dei Consigli e degli organi della parrocchia e dell'unità pastorale

Gli organi della parrocchia e dell'unità pastorale (CPP, CPAE, CPU, team pastorale, giunta esecutiva, gruppi di lavoro, commissioni) operano in conformità ai rispettivi statuti e in base a questo regolamento:

1. Gli organi della parrocchia e dell'unità pastorale vengono convocati dal/la rispettivo/a presidente otto giorni prima della seduta. La convocazione deve avvenire in forma scritta e riportare data, luogo e ordine del giorno. Quest'ultimo potrebbe contenere, se opportuno, una breve descrizione bilingue dei singoli punti proposti. Se un terzo dei membri o la giunta esecutiva presentano istanza di convocazione, questa deve avvenire entro 14 giorni.
Per questioni di particolare urgenza, gli organi possono essere convocati con un preavviso di 48 ore. Qualora un terzo dei membri si opponga a tale convocazione di breve preavviso, nella seduta in questione non si potranno prendere risoluzioni. La seduta avrà in tal caso solamente valore consultivo.
2. L'ordine del giorno è stabilito dal/dalla presidente o, se presente, dal team pastorale o dalla giunta esecutiva.
Ogni membro con diritto di voto, alla stregua di ogni gruppo di lavoro e commissione, può presentare, fino a due settimane prima della seduta e, in casi urgenti, al principio della seduta stessa, richiesta di esame di uno o più ordini del giorno.
La decisione di accogliere o meno tali richieste viene presa dal Consiglio con votazione a maggioranza semplice all'inizio della seduta in questione.
3. I membri dei vari organi non possono farsi rappresentare nelle sedute da altre persone. Si possono invitare alle sedute anche persone esterne in qualità di esperti, senza che essi abbiano diritto di voto.
4. Moderatore della seduta è il/la presidente. Esso/essa può delegare a tale ufficio anche un altro membro. Nella moderazione di sedute plurilingui si presti particolare attenzione a che tutti possano seguirne lo svolgimento.
5. Ogni seduta abbia inizio con una preghiera o una riflessione spirituale.
6. Ogni organo designa un/a segretario/a il cui compito è redigere il verbale delle sedute. Questi può essere incaricato per tutta la durata dell'attuale mandato, oppure per ogni singola seduta.
7. I punti all'ordine del giorno vengono trattati nell'ordine stabilito. A decisione di maggioranza può essere stabilita l'esclusione di uno o più punti dell'ordine del giorno, la variazione dell'ordine di discussione dei punti stessi o l'inserimento di nuovi punti. Ciò si faccia al principio della seduta in questione.
8. Il/La presidente concede la parola secondo l'ordine di richiesta. Ogni richiesta di intervento riguardante l'ordine del giorno ha la precedenza rispetto ad ogni altra richiesta. È possibile fissare un limite al numero e alla durata degli interventi. In riunioni bilingui, il/la presidente, o un'altra persona da lui/lei designata, riassume per sommi capi nell'altra lingua gli interventi.

9. Tutti i membri possono partecipare alle votazioni. Il parroco e il responsabile dell'unità pastorale non partecipano al voto. Possono essere prese risoluzioni ed effettuate votazioni solo se sono presenti almeno i due terzi dei membri. La presenza del numero legale è verificata dal/dalla presidente all'inizio della seduta. La votazione su una proposta vien fatta, di regola, per alzata di mano. Se un membro fa richiesta di votazione segreta, tale richiesta deve essere soddisfatta. Eventuali votazioni o risoluzioni riguardanti delle persone sono da effettuarsi con votazione segreta. Il/la presidente conteggia il numero dei voti favorevoli o contrari e degli eventuali astenuti. In caso di dubbio sull'esito della votazione, questa deve essere ripetuta. Le delibere vengono approvate a maggioranza semplice. A parità di voti la proposta è da considerarsi respinta.
10. **Le delibere entrano in vigore** se il parroco o il responsabile dell'unità pastorale vi danno il proprio assenso. Se il parroco o il responsabile dell'unità pastorale contestano una delibera, essa deve essere posta all'ordine del giorno della seduta successiva. Se anche in essa non fosse possibile giungere ad un accordo, il consiglio può fare ricorso entro 14 giorni all'Ordinario diocesano specificandone le motivazioni e allegando i verbali delle sedute in questione.

L'Ordinario sottopone la questione alla competente commissione arbitrale presso la Curia vescovile e prende in seguito la decisione definitiva al riguardo, decisione che viene comunicata per iscritto con le debite motivazioni.

La commissione arbitrale è composta da tre membri, di cui uno nominato dall'Ordinario diocesano e uno dal Consiglio pastorale diocesano. Questi due membri scelgono insieme un terzo membro. La commissione arbitrale viene nuovamente costituita dopo ogni elezione dei Consigli pastorali parrocchiali.

11. Un membro non può partecipare alla discussione e alla votazione se la risoluzione da prendersi lo riguarda personalmente, o riguarda sua moglie/suo marito o i suoi parenti stretti. È compito del consiglio stesso constatare il verificarsi o meno di un tale caso.
12. Per ogni seduta deve essere redatto un verbale. Il verbale deve contenere: data, luogo, orario di inizio e termine della seduta, i nomi del/della presidente e del/della segretario/a, i nomi dei presenti e degli assenti, i nomi delle persone esterne invitate quali esperti, l'ordine del giorno, le proposte inoltrate, i risultati delle votazioni, le considerazioni comuni e le iniziative previste, gli accordi relativi all'esecuzione di lavori da svolgere.

13. Se una proposta viene approvata con l'astensione o il voto contrario di un membro, questi ha il diritto che la sua diversa opinione venga annotata nel verbale.
14. Il verbale venga inviato ai membri del rispettivo organo poco dopo la seduta e sia sottoposto ad approvazione al principio della seduta successiva, dove possono essere proposte aggiunte e variazioni al testo. Eventuali modifiche vengono riportate nel verbale della seduta in corso; il verbale della seduta precedente viene modificato conformemente ad esse.
I verbali e le annotazioni devono essere firmati dal/dalla presidente e dal/dalla segretario/a e conservati in un apposito archivio. I membri dei rispettivi organi possono, su richiesta, prenderne visione.
15. Ciascun organo decide se le proprie sedute siano aperte al pubblico. È sufficiente che un solo membro vi si opponga affinché la riunione sia da considerarsi non aperta al pubblico.
16. I membri sono tenuti a mantenere il riserbo sugli argomenti che l'organo di appartenenza ha deciso essere di carattere riservato. Questioni di carattere personale o discusse in sedute non pubbliche sono sempre da ritenersi riservate, anche quando ciò non sia stato espressamente definito.
17. Dell'esecuzione delle risoluzioni sono responsabili il/la presidente o la giunta esecutiva, a meno che non ne siano state incaricate altre persone.

I presenti

***Statuti del Consiglio pastorale parrocchiale,
Consiglio pastorale unitario,
Consiglio per affari economici della parrocchia,
come pure il
Regolamento degli organi della parrocchia e
dell'unità pastorale
sono con ciò approvati ed entrano in vigore
la Domenica di Pasqua 4 aprile 2021.
Essi sostituiscono gli statuti
del 1 settembre 2016.***

***Bolzano,
Solennità di san Giuseppe 19 marzo 2021.
Prot. 2021-172***

*Ivo Muser
Vescovo di Bolzano-Bressanone*

